



38983-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Donatella Galterio  
Gastone Andreazza  
Ubalda Macri'  
Carlo Renoldi - Relatore -


Sent. n. sez. 1302  
UP - 7/04/2017  
R.G.N. 41050/16

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis) ,  
(omissis) , nato a (omissis) ;



avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 24/03/2014;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 18/03/2013, il Tribunale di Udine aveva riconosciuto la responsabilità penale, tra gli altri, di (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, 449 cod. pen. e di (omissis) per il delitto di cui all'art. 449 cod. pen.. Entrambi erano stati, conseguentemente, condannati: (omissis) alla pena di tre mesi e dieci giorni di arresto e di un anno di reclusione; e (omissis) a quella di un anno e sei mesi di reclusione e di 200 euro di ammenda.

2. Con sentenza in data 24/03/2014, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolse la sola (omissis) in relazione al reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando nel resto la sentenza del tribunale.

3. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione entrambi gli imputati, alla stregua di autonome impugnazioni, entrambe articolate attraverso due distinti motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Quanto al ricorso di (omissis), con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità del materiale fotografico in atti, in quanto ricavato da videoriprese non autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, realizzate in un "campo nomadi" e, quindi, in luogo di privata dimora (e comunque non in area pubblica).

3.1.1. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della mancata dimostrazione della responsabilità di (omissis) in relazione al reato ascrittogli, esclusivamente ascrivibile alla coimputata, (omissis), che sarebbe stata illogicamente assolta per il medesimo episodio.

3.2. Quanto al ricorso di Pasquale, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 449 cod. pen., di cui non sarebbero stati sussistenti requisiti di fattispecie.

3.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante i modesti e ormai risalenti precedenti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Muovendo dal primo ricorso, proposto da (omissis), la censura svolta con il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la inutilizzabilità delle videoriprese compiute su un'area asseritamente privata, giova rilevare, in premessa, che la circostanza di fatto su cui si fonda la tesi difensiva è stata smentita dai giudici di merito, secondo i quali le riprese erano state eseguite in uno spazio - pacificamente "pubblico" - collocato nelle immediate vicinanze del campo nomadi. La deduzione del ricorrente, fondandosi su apprezzamento fattuale che è stato oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, non è, pertanto, scrutinabile da parte di questa Corte di legittimità, cui non è consentita alcuna rivalutazione dei profili in fatto. Tanto più che le ragioni di doglianza non sono state espresse, nel ricorso, attraverso argomentazioni che si siano specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, sicché anche sotto tale profilo il primo motivo di palese inammissibile, in quanto assolutamente aspecifico.



2.1. Il secondo motivo di doglianza del ricorso proposto da (omissis) è parimenti inammissibile, attesa la sua assoluta genericità, essendosi l'imputato limitato ad affermare la mancata dimostrazione della propria responsabilità in relazione ai fatti contestatigli, da lui ascritti, sul piano causale, alla sola condotta della coimputata, di cui, errando, ha rappresentato l'avvenuta assoluzione. E in ogni caso è appena il caso di osservare che, diversamente da quanto dedotto dallo stesso (omissis), la sentenza impugnata ha rinviato significativamente alla pronuncia di primo grado, attesa la aspecificità degli stessi motivi di appello e, inoltre, che il Tribunale di Udine aveva motivato, in maniera del tutto logica, sottolineando come le immagini delle videoriprese avessero ritratto l'imputato mentre operava con il rastrello nel punto in cui si erano poi sviluppate le fiamme, sicché doveva ritenersi, con inferenza logica immune da censure, che le suddette immagini avevano evidentemente colto (omissis) mentre costui era intento ad accumulare le sterpaglie che erano state, successivamente, bruciate.

3. Quanto, poi, al ricorso proposto da (omissis), il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la non configurabilità, nel caso di specie, di un "incendio" nell'accezione dettata dall'art. 449 cod. pen., ritiene il Collegio che detta nozione ricorra in presenza di fiamme di vaste proporzioni, dalla notevole capacità distruttiva, quando esse possano facilmente progredire, rendendo difficili le operazioni di spegnimento (cfr. Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, dep. 23/12/1999, Ascenzi, Rv. 216129; Sez. 1, n. 1802 del 27/03/1995, dep. 2/05/1995, Dell'Olio, Rv. 201619).

Nel caso oggetto del presente giudizio, i giudici di merito hanno rilevato, muovendosi lungo il crinale interpretativo sopra descritto, la presenza di fiamme assai significative, apprezzate nella loro capacità diffusiva alla stregua delle fotografie in atti, le quali hanno documentato un repentino aumento, nell'arco di pochi minuti, della colonna di fumo generata dalla combustione degli pneumatici; mentre la loro diffusività, ovvero capacità di espansione, è stata riscontrata alla stregua della natura altamente infiammabile del materiale bruciato e della presenza, nelle immediate vicinanze, di sterpaglie secche; ed infine, quanto alla difficoltà di spegnimento, dalla durata, certamente non breve, delle operazioni condotte dai vigili del fuoco, protrattesi per circa mezz'ora.

Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza della relativa censura.

3.1. Venendo, quindi, al secondo motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giova preliminarmente osservare che la valutazione circa la concessione o il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del

reato e alla personalità del reo (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, dep. 2/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591). In questa prospettiva, il giudicante, se si determina per il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il giudice li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 3/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputata. Tale riferimento, ritenuto concretamente indicativo della negativa personalità della stessa (omissis), adempie pienamente, alla luce dei principi enunciati, all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 28/02/2001, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 1, n. 707/98 del 13/11/1997, dep. 21/02/1998, Ingardia, Rv. 209443).

Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro per ciascuno.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, il 7/04/2017

Il Consigliere estensore

Carlo Reholdi

Il Presidente

Luca Ramacci

4



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 agosto 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96